

Verbale di riunione dell'assemblea degli associati del 14 aprile 2022

In data 14 aprile 2022, presso Via Bezzola Antonio n° 5 in Milano (MI) alle ore 18.00 si è riunita l'assemblea degli associati di AUROVILLE INTERNATIONAL ITALIA per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifiche allo statuto per l'iscrizione al R.U.N.T.S; delibere inerenti e conseguenti

Ai sensi di statuto assume la Presidenza dell'Assemblea la dott.ssa Percesepe Rosa Eleonora, la quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione il/la Sig.ra Russo Valeria quale Segretario ed estensore del presente atto

La Presidente constata e fa constatare

- che sono presenti fisicamente o per videoconferenza le seguenti persone: Percesepe Rosa Eleonora, Camerini Andrea; Giacone Teresa Maria; Fedele Luigi; Tonioni Mira; Suppini Sandra e Russo Valeria, ovvero n. 7 associati su un totale di associati iscritti pari a n. 7;
- è presente l'intero Consiglio Direttivo;
- tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati e in grado di intervenire in merito all'unico punto all'ordine del giorno da discutere; e pertanto

DICHIARA

l'assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Assemblea illustra il motivo per il quale l'assemblea è chiamata a procedere alla modifica dello statuto adottato in sede di costituzione il 9 gennaio 2022 dando lettura alla comunicazione ricevuta dall'Ufficio del R.u.n.t.s. a seguito della richiesta di iscrizione presentata in data 28/03/2022, protocollo n. 7828.

Alla luce di quanto comunicato dall'Ufficio del R.u.n.t.s la Presidente propone di modificare lo Statuto iniziale adottato in data 9 gennaio 2022 apportando le precise previsioni richieste, ovvero:

- Eliminazione al punto 8.2 della dicitura "*maggioenni aventi diritto al voto,*";
- Variazione del punto 12.5 della dicitura "*da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro*" con la presente previsione "*e da ciascun membro dell'Organo di Controllo mediante semplice richiesta. Eventuali associati potranno esaminare tale libro nel termine di 30 giorni previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo*".

È quindi proposta la modifica dello statuto con efficacia immediata.

Dopo approfondita ed esaustiva discussione la Presidente chiama l'Assemblea a deliberare in merito all'unico punto all'ordine del giorno, la quale all'unanimità

DELIBERA

- di eliminare al punto 8.2 dello statuto vigente il testo "*maggioenni aventi diritto al voto,*";
- di variare al punto 12.5 dello statuto la frase "*da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro*" nella seguente previsione "*e da ciascun membro dell'Organo di Controllo mediante semplice richiesta. Eventuali associati potranno esaminare tale libro nel termine di 30 giorni previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo*"

Null'altro essendovi da deliberare gli associati decidono di riportare integralmente il nuovo testo di Statuto Sociale, che viene sottoscritto dalle parti in tutte le pagine e allegato al presente verbale di modifica statutaria (ALLEGATO "A"), con le modifiche appena deliberate.

Milano, 14 aprile 2022

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

ALLEGATO "A"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"AUROVILLE INTERNATIONAL ITALIA – E.T.S."

1. Costituzione, denominazione e normativa applicabile

- 1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "C.T.S.") è costituita l'associazione senza scopo di lucro denominata "AUROVILLE INTERNATIONAL ITALIA - Ente del Terzo Settore" oppure "AUROVILLE INTERNATIONAL ITALIA E.T.S" (senza vincoli grafici) d'ora innanzi, la "Associazione". Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere abbreviata in "AVI Italia E.T.S." e/o utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.
- 1.2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal C.T.S., dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").
- 1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.
- 1.4. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. Sede e durata

- 2.1. L'associazione ha sede legale nel Comune di Milano, nei locali individuati dal Presidente ed approvati dal Consiglio Direttivo, e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all'estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.
- 2.2. Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria.
- 2.3. La durata dell'Associazione è illimitata.

3. Scopo e oggetto

- 3.1. L'Associazione, quale espressione di partecipazione solidarietà e pluralismo in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione e in piena coerenza con le risoluzioni del 1966, 1968, 1970 e 1983 approvate all'unanimità dagli stati membri dell'U.N.E.S.C.O. si ispira a sviluppare la città di Auroville in India:
 - condividendo e divulgando gli ideali, i valori, il progetto e gli obiettivi evolutivi della città di Auroville sul territorio nazionale;

- promuovendo l'educazione orientate allo sviluppo sostenibile, anche tramite un'educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali;
- potenziando e promuovendo l'inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, status economico o altro;
- incoraggiando e promuovendo partenariati efficaci nella sfera pubblica, pubblica-privata e della società civile, attingendo all'esperienza e alle strategie di partenariato in materia di risorse;

al fine di rendere la stessa Auroville una città universale in cui uomini e donne di tutti i paesi possano vivere in pace e armonia progressiva al di là di ogni credo, politica e nazionalità al fine di realizzare l'unità umana.

3.2. L'Associazione al fine di raggiungere il proprio scopo ha per oggetto principale lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- **(lett. d) D. Lgs 117/2017) attività culturali di interesse sociale con finalità educative**, mediante:
 - eventi, mostre, festival, rassegne, convegni, corsi, seminari, conferenze e concorsi sulla visione, su tematiche, concetti e fondamenti e Auroville così come sull'attuale stato di sviluppo del progetto, i suoi esperimenti e i risultati della ricerca;
 - attività di formazione culturale, anche in modalità telematica, e ogni altra iniziativa volta a
 - valorizzare le nuove forme educative, i talenti e la consapevolezza individuali, le identità e le differenze culturali anche tramite l'utilizzo delle tecnologie digitali;
 - partecipare a programmi, viaggi e scambi culturali interregionali, macroregionali, nazionali e internazionali e a progetti e iniziative per la conoscenza e la diffusione del patrimonio culturale e sociale Auroviliano anche in ambito internazionale, in collaborazione con enti pubblici e privati;
 - promuovere la creatività artistica e letteraria, l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione di nuove forme di fruizione degli eventi e di coinvolgimento del pubblico;
 - promuovere la cultura Auroviliana e l'ideale dell'unità umana come forma di coesione e benessere sociale;
 - promuovere e divulgare pratiche sostenibili, con particolare attenzione a quelle praticate in Auroville
- **(lett. i) D. Lgs 117/2017) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura mediante:
 - edizione di riviste e periodici;
 - pubblicazione di libri;
 - edizione on-line di fotografie, manifesti, opere d'arte ed altre pubblicazioni;
 - distribuzione di articoli culturali e ricreativi;
- **(lett. u) D. Lgs 117/2017) beneficenza per il sostegno di attività di interesse generale a norma del Codice** mediante:
 - la concessione diretta di erogazioni gratuite in denaro o in natura a favore di progetti socioculturali e di sviluppo sostenibile nella città di Auroville;
 - l'erogazione gratuita di somme di denaro, provenienti dalla gestione patrimoniale, o provenienti dall'attività di raccolta fondi, svolta ai sensi del presente statuto e dell'articolo 7 del Codice, in favore di altre organizzazioni non-profit della rete Auroville International e/o altre organizzazioni – pubbliche o private - aventi le stesse analoghe finalità, per la realizzazione diretta di progetti socioculturali e di sviluppo sostenibile nella città di Auroville. Con la precisazione che la realizzazione diretta:
 - impone che l'Associazione utilizzi per l'erogazione della donazione strumenti bancari tracciabili;
 - che gli enti beneficiari utilizzino "direttamente" le erogazioni ricevute per la realizzazione di progetti già definiti nell'ambito dei settori di attività di interesse generale riconosciute dal C.T.S.

In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, C.T.S..

3.3. L'Associazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con

organizzazioni ed enti pubblici e/o privati, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico.

3.4. In via esemplificativa e non tassativa, l'Associazione potrà in particolare:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;

4. Entrate dell'Associazione

4.1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- il percepimento della Quota Annuale;
- il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

5. Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

5.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi per natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

5.2. L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche dai suoi Associati, con il diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al massimo prescritto dalla Normativa Applicabile;
- i finanziamenti erogati dagli Associati non possono essere fruttiferi.

6. Fondatori, soci, sostenitori e beneficiari dell'associazione

6.1. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

- Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

- Associati Onorari, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;
 - Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti,
- precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

- 6.2. L'Associazione si fonda sulla pluralità degli Associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli Associati è da considerare come una fattispecie di scioglimento dell'Associazione.
- 6.3. Ogni associato è tenuto annualmente al pagamento della quota associativa e dei contributi straordinari nei tempi e nell'ammontare determinati dal Consiglio Direttivo.
- 6.4. Gli associati hanno uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.
- 6.5. La quota associativa non è trasferibile e non è soggetta a rivalutazione.
- 6.6. Non sono previste, e sono vietate, limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati né sono previsti diritti di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, in qualunque forma, collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Diritti ed obblighi degli associati

- 6.7. Tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
- 6.8. Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le sanzioni che riterrà più opportune.
- 6.9. Il versamento della quota associativa non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
- 6.10. È escluso qualsiasi rimborso agli associati in caso di recesso.

Ammissione, esclusione e recesso

- 6.11. L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda di adesione dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto, i regolamenti dell'Associazione e la Normativa Applicabile.
- 6.12. L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della domanda è il Consiglio Direttivo, il quale deve deliberare entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di adesione.
- 6.13. L'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi viene deliberata all'unanimità dal Consiglio Direttivo.
- 6.14. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.
- 6.15. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.
- 6.16. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

7. Organi dell'associazione

- 7.1. Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea degli associati;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
 - l'Organo di controllo e l'Organo di revisione (qualora le loro nomine siano previste per legge).
- 7.2. I compensi agli organi dell'associazione e i rimborsi delle spese da questi sostenute non possono superare quanto eventualmente previsto dalle norme vigenti; è vietata la corresponsione al Presidente, ai membri del

Consiglio Direttivo, all'Organo di controllo e all'Organo di revisione di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. Ai medesimi limiti sono sottoposte le indennità per specifici incarichi o funzioni attribuiti a membri del Consiglio Direttivo in alternativa alla esternalizzazione a soggetti terzi.

- 7.3. Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche funzioni operative ad un Direttore generale, anche scegliendo fra i propri membri, indicandone le mansioni stipulando apposito contratto nella forma maggiormente coerente con il tipo di funzione attribuita e stabilendone un compenso.
- 7.4. Le indennità e compensi per incarichi o funzione sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
- 7.5. Gli organi dell'associazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.

8. Assemblea

- 8.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.
- 8.2. L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'associazione che siano in regola con il versamento, ove previsto, della quota associativa.
- 8.3. In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun socio ha diritto a un voto. L'associato che non possa intervenire in assemblea può farsi rappresentare esclusivamente da un altro associato, con delega scritta, nei limiti massimi di deleghe previste dal Codice.
- 8.4. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio; essa inoltre:
 - provvede alla nomina del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo determinandone anche la consistenza numerica, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione (qualora le loro nomine siano previste per legge);
 - delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
 - delibera sulle modifiche al presente statuto;
 - delibera la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
- 8.5. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure con delibera del Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o da almeno due membri del Consiglio Direttivo, oppure dall'Organo di controllo o dall'Organo di revisione.
- 8.6. L'Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione della stessa. Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione inviata con le modalità di cui sopra con tre giorni di preavviso. La convocazione viene inviata a tutti gli associati all'indirizzo di posta elettronica o al numero di cellulare fornito dagli stessi all'atto dell'adesione all'associazione o successivamente comunicato, oppure con ogni altro mezzo tecnologico disponibile all'atto della convocazione che dia, a giudizio del Consiglio Direttivo, garanzia di raggiungimento degli aventi diritto; per gli associati che non comunicano o dichiarano di non possedere indirizzo di posta elettronica o il numero di cellulare la convocazione avverrà con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 8.7. Il Consiglio Direttivo indica nella convocazione il luogo e la data di svolgimento in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea.
- 8.8. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo.
- 8.9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati presenti o rappresentati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.
- 8.10. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:
 - la nomina e la revoca del Presidente dell'Associazione;
 - l'elezione e la revoca dei restanti membri del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;
 - l'approvazione del bilancio consuntivo ed eventualmente del documento di programmazione economica;
 - l'approvazione dei bilanci sociali redatti, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste dal Codice del Terzo Settore;

- l'approvazione di eventuali regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo e ritenuti utili per il miglior funzionamento dell'associazione e il raggiungimento delle sue finalità;
 - gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dal presente Statuto, alla sua competenza.
- 8.11. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria:
- l'approvazione delle modifiche statutarie;
 - la trasformazione, la fusione, la scissione;
 - lo scioglimento anticipato dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo, acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura prevista dall'art. 9 del Codice e la nomina dell'Organo di liquidazione.
- 8.12. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.
- 8.13. Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
- 8.14. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.
- 8.15. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed approvato dall'Assemblea.
- 8.16. Le deliberazioni riguardanti le persone sono sempre prese a scrutinio segreto.

9. Consiglio direttivo

- 9.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, compresi il Presidente e il vicepresidente. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati
- 9.2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i membri scaduti possono essere rieletti. In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, di uno dei membri del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente, per il quale andranno indette nuove elezioni, il posto resosi vacante sarà occupato dal primo dei non eletti. In caso di parità di voti ha prevalenza l'anzianità di iscrizione.
- 9.3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

10. Presidente

- 10.1. Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso e può inoltre conferire procure e mandati utili allo svolgimento dell'attività sociale.
- 10.2. Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
- 10.3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
- 10.4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e dell'eventuale bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni oltre che di tutta la documentazione prevista dalla legge.

11. Vicepresidente

- 11.1. Il Consiglio Direttivo può nominare un Vicepresidente, il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

12. Libri dell'associazione

- 12.1. L'associazione tiene i libri secondo quanto prescritto dal Codice del Terzo Settore.
- 12.2. Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.
- 12.3. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie.
- 12.4. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.
- 12.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo mediante semplice richiesta. Eventuali associati potranno esaminare tale libro nel termine di 30 giorni previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

13. Organo di controllo e Organo di revisione.

- 13.1. L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice o facoltativamente su delibera dell'Assemblea.
- 13.2. Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 13.3. Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Codice, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- 13.4. L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.
- 13.5. I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.
- 13.6. La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
- 13.7. L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al Consiglio Direttivo e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

14. Bilancio consuntivo e preventivo

- 14.1. L'associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
- 14.2. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

15. Avanzi di gestione

- 15.1. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 15.2. Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o

siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

16. Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

- 16.1. Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da un'apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori.
- 16.2. In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

17. Clausola compromissoria

- 17.1. Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.
- 17.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano.
- 17.3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.
- 17.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

18. Regolamenti

- 18.1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e sottoporre all'assemblea per la sua approvazione.

19. Volontariato e lavoro nell'Associazione

- 19.1. L'Associazione si avvale dell'attività di volontari nei modi e termini previsti dal Codice.
- 19.2. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche da parte dei propri associati.
- 19.3. Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell'Ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall'art. 8 del Codice.

20. Responsabilità violazioni amministrative

- 20.1. Con riferimento all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 l'Ente si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che gestiscono i tributi, Enti Previdenziali, Enti soggetti al controllo in materia di sicurezza sul lavoro ed in genere, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse dagli Amministratori, e/o dal Direttore Tecnico se nominato, in rappresentanza dell'ente nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro assegnati dal presente statuto e dalla Legge.
- 20.2. L'Ente si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari e innanzi alle Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni.

20.3. Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante dell'Ente abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l'ipotesi in cui chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno all'Ente, agli associati o ai terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle caratteristiche di particolare gravità indicate dall'art. 5 comma 3 dello stesso D.Lgs. 472.

La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le autorità competenti si saranno pronunciate in tal senso.